

Massima numero 24 del 17 febbraio 2016

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Multimage S.r.l./ Università degli Studi di Torino. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di un appalto di forniture di sistema radiologico digitale diretto con console e software digitalizzazione, sistema di archiviazione pacs, sistema di produzione cd/dvd. Importo a base di gara: eu. 105.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A. Università degli Studi di Torino. Controinteressata: Demas S.r.l.

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art.74, art.38 comma 2 bis e art.46 comma 1 D.lgs. 163/2006

Parole chiave: Offerta economica. Indicazione del pezzo offerto e del ribasso percentuale. Indicazioni contrastanti contenute nella lettera di invito e nel modulo predisposto dalla stazione appaltante. Omissione dell'indicazione del ribasso percentuale nell'offerta economica. Semplice errore materiale o irregolarità che comporta l'esclusione da sanare attraverso soccorso istruttorio.

E' legittima e ammissibile l'offerta di un concorrente che indichi soltanto l'importo del prezzo offerto e ometta di indicare il ribasso percentuale, calcolabile dalla stazione appaltante attraverso una banale operazione matematica. L'omissione non richiede applicazione del soccorso istruttorio per sanatoria di irregolarità.